

il fondo per il funzionamento ordinario delle università determina in modo indiretto la consistenza dell'organico del personale di ciascuna università;

le spese per l'assunzione di personale che trovino capienza nel fondo per il funzionamento ordinario delle università, a seguito della cessazione del servizio di altro personale della stessa università, non comportano alcuna aggravio di spesa pubblica;

le chiamate di professori risultati idonei in procedure di valutazione comparativa che trovino capienza nel fondo per il funzionamento ordinario delle università non comportano oneri aggiuntivi per l'erario e, perciò, sono comunque fuori dell'ambito di applicazione del divieto di nuove assunzioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge finanziaria per il 2004;

impegna il Governo

a emanare disposizioni che consentano alle Università di procedere alle nomine ed alle prese di servizio del personale docente al quale, nei termini sopra precisati, non deve trovare applicazione il divieto di nuove assunzioni.

9/4489/**40**. Volpini, Acquarone.

La Camera,

premesso che:

i lavoratori atipici (co.co.co.) costituiscono in Italia una platea ormai vastissima, che supera i due milioni e mezzo di persone;

appare indilazionabile affrontare la loro situazione previdenziale;

allo stato essi sono iscritti alla gestione separata e non possono far valere i contributi previdenziali versati nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria, a differenza delle altre categorie di lavoratori, autonomi o subordinati, cui

detta facoltà è riconosciuta dall'articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996 n. 282;

ciò costituisce una palese discriminazione a danno dei lavoratori atipici, che pur ricevono una attenzione adeguata nella « riforma Biagi »;

impegna il Governo

ad adottare un'apposita iniziativa normativa volta a consentire agli iscritti alla gestione separata di esercitare la facoltà riconosciuta dall'articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996 n. 282 anche nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi, nelle forme e nei modi che più saranno ritenuti opportuni.

9/4489/**41**. Riccio.

La Camera,

premesso che:

la regione Abruzzo è collocata in un crocevia fondamentale tra il Nord ed il Sud d'Italia e, malgrado la realizzazione di grandi infrastrutture stradali ed autostradali, peraltro incomplete, presenta difficoltà di collegamento, anche a causa della orografia tormentata, soprattutto per quanto concerne le ferrovie;

i collegamenti ferroviari con il versante tirrenico, lungo la cosiddetta dorsale appenninica centrale sono insufficienti, in quanto per la maggior parte a binario unico, con forti pendenze e stretti raggi di curva che ne limitano pesantemente la funzionalità, sia per il trasporto passeggeri, sia e soprattutto per il traffico merci;

il potenziamento lungo la direttrice orizzontale Abruzzo-Lazio rafforzerebbe la macro-regione centrale con aperture più ampie verso l'Adriatico ed il mercato est-europeo, implementando nuovi investimenti e situazioni di crescita economica e di sviluppo per l'ampio contesto territoriale coinvolto e per l'intera penisola;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché si programmi in un arco ragionevole di tempo il sostanziale miglioramento delle infrastrutture, specie ferroviarie con collegamenti moderni e veloci, che interessano la regione Abruzzo, in particolare le connessioni con il versante tirrenico, al fine di migliorare la mobilità e promuovere lo sviluppo economico della Regione.

9/4489/42. Aracu.

La Camera,

premesso che:

la grave situazione dell'intero sistema di infrastrutture della Provincia di Foggia necessita di interventi urgenti;

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di reperire le risorse necessarie a finanziare le seguenti opere:

a) la valorizzazione e il potenziamento della tratta ferroviaria Foggia-Rocchetta-Avellino-Benevento-Campobasso;

b) il prolungamento della pista di atterraggio e alla messa in sicurezza dello scalo aereo « Gino Lisa » di Foggia;

c) la realizzazione del raccordo stradale tra la SS 17 e la SS 16 passando attraverso Lucera, San Severo e Termoli;

d) il raddoppio della tratta ferroviaria Foggia-Potenza;

e) il raddoppio della tratta ferroviaria S. Severo-Termoli-Vasto;

f) il raddoppio della tratta ferroviaria Foggia-Pescara;

9/4489/43. Pappaterra, Di Gioia, Folena, Bonito.

La Camera,

premesso che:

la situazione nelle zone del Molise e della Provincia di Foggia colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 continua a destare, in tutta la popolazione coinvolta, gravi preoccupazioni sui tempi e sui finanziamenti previsti per la ricostruzione; tale stato d'animo è stato esplicitato dallo stesso responsabile della protezione civile, nonché da tutti gli amministratori locali, che hanno denunciato la scarsità ed i ritardi nell'arrivo dei fondi necessari alle opere di ricostruzione;

dopo oltre un anno da tali eventi sismici si pone con forza la necessità di un impegno programmatico e non casuale per restituire dignità e voglia di vivere a popolazioni che così duramente sono state colpite;

non va dimenticato, oltretutto, che per quanto riguarda la provincia di Foggia molti territori sono stati successivamente colpiti da eventi alluvionali tali da determinare la dichiarazione di stato di emergenza;

impegna il Governo:

a verificare la possibilità, stante la necessità di ricostruire in maniera compiuta il tessuto sociale, economico, ambientale e storico artistico delle aree colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002;

di adottare iniziative normative volte a istituire un fondo presso il Mini-

stero del Tesoro con gli stanziamenti necessari alla definitiva ricostruzione di tutte le zone colpite dai suddetti eventi sismici;

a inserire tra i soggetti che possono usufruire di agevolazioni, nella presente legge finanziaria, in seguito a calamità naturali anche quelli di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, nonché 31 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2003;

a reperire, di conseguenza, le necessarie risorse finanziarie per l'attuazione degli impegni sopra indicati per gli anni 2005 e 2006.

9/4489/**44**. Di Gioia, Folena, Bonito.

La Camera,

premesso che:

alla luce dello stato di avanzamento della proposta di legge sull'istituzione dell'Ente parco nazionale del Subappennino Dauno e vista l'importanza di tale istituzione per lo sviluppo dell'intero territorio;

impegna il Governo

a verificare la possibilità di reperire i finanziamenti atti a consentire l'istituzione e le spese di primo funzionamento dell'Ente parco nazionale del Subappennino danno.

9/4489/**45**. Buemi, Di Gioia, Folena, Bonito

La Camera

premesso che:

il territorio della provincia di Foggia e del subappennino dauno è interessato da frequenti fenomeni di smotta-

mento del terreno e da frane che si producono in maniera maggiore in seguito a fenomeni piovosi e alluvionali;

la prevenzione nella salvaguardia del territorio è fondamentale sia per la sicurezza dei cittadini sia per evitare maggiori spese in seguito a fenomeni emergenziali;

impegna il Governo

a verificare la possibilità di adottare interventi tesi alla risoluzione del dissesto idrogeologico nell'intera area della provincia di Foggia e del subappennino dauno.

9/4489/**46**. Boselli, Di Gioia, Folena, Bonito.

La Camera

premesso che:

alcuni comuni nei cui territori insistono centrali di produzione di energia elettrica hanno in corso contenziosi con le società proprietarie degli impianti in relazione alla determinazione dell'imposta ICI dovuta, tra questi vanno ricordati, tra l'altro, il comune di Porto Tolle in relazione alla centrale termoelettrica di Pole-sine Camerini ed il comune di Piombino;

la controversia concerne i criteri da applicare per la valutazione degli opifici in generale, ed in particolare degli opifici a destinazione speciale com'è il caso delle centrali destinate alla produzione di energia elettrica;

le società di produzione affermano che il valore delle centrali elettriche debba essere determinato solo dal valore dell'area e dei muri, con esclusione degli impianti, tesi questa che contrasta con la prassi interpretativa ed applicativa delle norme catastali in materia di fabbricati di categoria D;

attualmente, in mancanza di una norma interpretativa in materia, i contenziosi vengono affrontati e decisi dalle Commissioni tributarie interpellate, con esiti alterni;

ai comuni interessati, questa situazione crea enorme incertezza sulle entrate e, anche in caso di esito positivo, dei gravi ritardi nella riscossione di quanto dovuto con i relativi riflessi negativi in materia di bilancio;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative finalizzate a rivedere quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del R.decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249, affinché il contenzioso in atto sia risolto attraverso una norma di interpretazione autentica.

9/4489/**47**. Grotto.

La Camera,

premesso che:

gli operatori della piccola pesca costiera a strascico con abilitazione tra le tre e le sei miglia sono in stato di forte agitazione, soprattutto in talune marinerie dell'Adriatico;

questa forma di pesca, a carattere prevalentemente familiare, è caratterizzata da debolezze strutturali, per mancanza di formazione professionale e difficoltà nella riconversione verso altri settori;

la piccola pesca costiera a strascico si muove in un contesto ambientale fragile dal punto di vista biologico, sociale ed economico in aree fortemente interessate da misure restrittive di salvaguardia imposte dal sovrasfruttamento delle risorse (fermo biologico, aree di tutela biologica, ecc.);

le misure previste dal regolamento del Consiglio n. 2369 del 2002, relative alla demolizione, non prevedono un importo di remunerazione congruo rispetto non tanto al valore dell'imbarcazione, quanto all'impossibilità di sopravvivenza o riconversione del pescatore stesso, e che pure insufficienti sono le misure relative all'articolo 12 del regolamento del Consiglio n. 2371 del 2002 di modifica del regolamento del Consiglio n. 2792 del 1999 per quanto riguarda le misure di carattere socioeconomico, per una efficace fuoriuscita dal settore;

non sono facilmente praticabili percorsi di riconversione fuori dal settore a causa della ormai immodificabile cultura e formazione degli addetti che prevalentemente possono prevedere una continuità di reddito per il resto della loro vita o come componenti di un equipaggio di imbarcazioni più professionalmente organizzate per la pesca marittima o nell'ambito del trasporto mercantile;

a tal riguardo è già operativo un tavolo di lavoro presso la direzione generale della pesca e che la Commissione agricoltura della Camera in sede consultiva sul disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 aveva approvato un emendamento volto proprio a risolvere il problema della piccola pesca costiera a strascico;

impegna il Governo

ad attuare, con ogni mezzo compatibile con le normative comunitarie, un programma di razionalizzazione e di riconversione delle unità che esercitano la pesca costiera con il sistema a strascico.

9/4489/**48**. Scaltritti.

La Camera,

premesso che:

negli ultimi anni le accise relative al gas metano per combustione per uso

industriale sono state ridotte, da parte della pubblica amministrazione del 40 per cento, con rinnovo semestrale in appositi decreti dal primo gennaio al 30 giugno e dal primo luglio al 31 dicembre;

nel 2003 è stato emanato il decreto relativo al primo semestre, primo gennaio 2003 - 30 giugno 2003, ma poi non si proceduto al rinnovo delle agevolazioni, come negli anni precedenti, per il secondo semestre. Nella legge 24 novembre 2003 n. 326 il rinnovo ha decorrenza a partire dal 1° ottobre 2003, anziché come logica avrebbe voluto dal 1° luglio 2003;

ciò ha un impatto per 9/12 sulle attività industriali che consumano gas su base annua, ma che diviene quasi nullo per le industrie alimentari che producono nei mesi estivi;

in particolare l'industria saccarifera, reduce da una campagna 2003 molto corta, che si è svolta nei soli mesi di agosto e settembre, non avrà alcun vantaggio, particolarmente in una annata resa disastrosa a causa della siccità;

la mancata applicazione della riduzione di accise nei mesi di luglio-agosto-settembre 2003 aggrava ancora di più la sopravvivenza dell'intero settore bieticolo saccarifero;

impegna il Governo

a stabilire, specificatamente per le imprese saccarifere, la cui attività è limitata nei mesi di luglio-agosto-settembre un recupero pari ai nove dodicesimi dell'agevolazione non usufruita mediante il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

9/4489/**49**. Zama.

La Camera,

premesso che:

dato atto che il divieto di nuove assunzioni previsto della legge finanziaria per il 2004 che ha lo scopo esclusivo di contenere entro certi limiti la spesa le

nuova assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche deve essere interpretato come divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, se ed in quanto tali assunzioni importino aggravii della spesa pubblica;

il fondo per il funzionamento ordinario delle università determina in modo indiretto la consistenza dell'organico del personale di ciascuna università;

le spese per l'assunzione di personale che trovino capienza nel fondo per il funzionamento ordinario delle università, a seguito della cessazione del servizio di altro personale della stessa università, non comportano alcuna aggravio di spesa pubblica;

pertanto le chiamate di professori risultati idonei in procedure di valutazione comparativa che trovino capienza nel fondo per il funzionamento ordinario delle università non comportano oneri aggiuntivi per l'erario e, perciò, sono comunque fuori dell'ambito di applicazione del divieto di nuove assunzioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge finanziaria per il 2004;

impegna il Governo

a emanare disposizioni che consentano alle università di procedere alle nomine ed alle prese di servizio del personale docente al quale, nei termini sopra precisati, non deve trovare applicazione il divieto di nuove assunzioni.

9/4489/**50**. Burlando.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare la normativa relativa alla firma digitale nel senso di ampliare tale facoltà di cui ai

commi 2-*quater* e 2-*quinques* introdotti all'articolo 31 della legge n. 340 del 2000 anche ai consulenti tributari, revisori contabili, consulenti del lavoro, avvocati e altri soggetti già operanti nel settore.

9/4489/**51**. Di Giandomenico.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità della riapertura dell'iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti tenuto dalle camere di commercio, industria ed artigianato, sub-categoria « Tributi », a coloro che oltre al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1979, abbiano conseguito uno dei titoli di studio indicati nell'articolo 69 della legge n. 427 del 1993.

9/4489/**52**. Ranieli.

La Camera,

premessi che:

la legge 23 febbraio 1999 contenente le disposizioni relative al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura era stato il primo e necessario passo verso una lotta più penetrante e programmata a tale crimine;

il fenomeno dell'usura ha registrato una costante ascesa negli ultimi anni e restano, pertanto, ancora attuali gli obiettivi prioritari della legge per arginare e contrastare tale fenomeno;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative idonee a garantire un rifinanziamento della legge antiusura al fine di non vanificare i pro-

gressi raggiunti finora e attraverso la quale lo Stato ha saputo infondere una nuova fiducia agli imprenditori e ai commercianti per debellare definitivamente questo crimine.

9/4489/**53**. Naro.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 48, comma 5, lettera *f*) del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, prevede che il 60 per cento dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica messo a carico dei privati sia pagato esclusivamente dai produttori dei farmaci.

un eventuale sfondamento del tetto di spesa sopra citato determinerebbe vantaggi economici per tutti i soggetti della filiera del farmaco, in proporzione diretta dei rispettivi margini sul prezzo al pubblico dei medicinali;

l'attuale formulazione della norma suddetta imporrebbe ai produttori di restituire allo Stato anche la parte del 60 per cento dell'eventuale sfondamento del tetto, che sarebbe incassata dagli altri soggetti della filiera del farmaco, determinando così una situazione di manifesta iniquità economica;

la situazione di cui sopra rischierebbe di dar luogo in futuro ad un forte contenzioso amministrativo-costituzionale che potrebbe mettere a repentaglio una parte del previsto recupero, da parte dello Stato, di un eventuale sfondamento del tetto di spesa farmaceutica;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a definire con successivo provvedimento una ripartizione più equilibrata del 60 per cento dell'eventuale sfondamento del tetto

di spesa farmaceutica tra tutti i soggetti della filiera stessa.

9/4489/**54**. Lucchese, Dorina Bianchi.

La Camera,

premesso che:

sono sempre più numerosi i casi di trasmissione di malattie per via parenterale (soprattutto epatite *c*) contratte da dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche;

la contrazione di questo tipo di malattie ha spesso conseguenze di tipo irreversibile e di grado significativo;

impegna il Governo

a verificare la possibilità di adottare iniziative normative volte a prevedere dei benefici previdenziali per i soggetti che hanno contratto in servizio presso la struttura sanitaria da cui dipendono una volta accertata che la menomazione dell'integrità psico-fisica sia di grado significativo.

9/4489/**55**. Filippo Maria Drago.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 prevede la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei confronti di enti e istituti di assistenza, di beneficenza o che comunque non hanno fine di lucro;

molti di questi soggetti erogano sul territorio consistenti risorse e servizi grazie alle entrate che derivano da dividendi di società di capitale;

la nuova disciplina dell'IRES ha abolito il credito di imposta sui dividendi percepiti dalle società di capitale;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di una deroga alla nuova disciplina dell'IRES, limitata ai casi succitati, al fine di evitare una sicura penalizzazione dei soggetti di cui in premessa e per consentire il prosieguo della loro attività.

9/4489/**56**. D'Alia, Stagno d'Alcontres.

La Camera,

premesso che:

le emergenze dell'immigrazione clandestina, del traffico di stupefacenti, di armi, di prodotti in evasione dei diritti doganali, nonché la lotta all'inquinamento dell'ambiente e del territorio, ha necessitato un crescente intensificarsi degli sforzi da parte della componente operativa area delle forze di polizia nella azione di monitoraggio e di contrasto lungo tutto il confine di mare e nelle acque internazionali;

a tale personale sono corrisposte sia l'indennità mensile pensionabile sia l'indennità di volo o di aeronavigazione secondo il criterio di cumulo sancito dall'articolo 1, comma 2, della legge n.505 del 1978;

la citata normativa è rimasta immutata da ben 25 anni ed immutato è rimasto il sistema di cumulo al 50 per cento fra le due indennità, mentre tale limite non sussiste fra le indennità mensili pensionabile ed altre indennità in altri settori istituzionali (SISDE, DIA, eccetera);

da questa palese difformità di trattamento è scaturito un inevitabile contenzioso amministrativo da parte del personale di tutte le Armi ed i Corpi interessati;

impegna il Governo

a valutare, in vista del rinnovo contrattuale delle Forze Armate, il cui contratto è in scadenza al 31 dicembre 2003, l'opportunità di affrontare e risolvere tale problematica, al fine di ripristinare pari condizioni di trattamento tra professionalità parimenti meritorie.

9/4489/**57**. **Ciro Alfano.**

La Camera,

premesso che:

le direttive 92/501CEE, 93136/CEE
In tema di appalti di servizi e forniture, e 93138/CEE, per le concessioni di servizi;

il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina, all'articolo 113, la materia dei servizi pubblici locali senza distinzioni rispetto alle specificità delle diverse attività comprese nella locuzione generale « servizi pubblici locali »;

l'articolo 35, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002), che interviene anch'esso sulla materia dei servizi pubblici locali distinguendo fra servizi a rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza industriale;

visto l'articolo 14, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che modifica ulteriormente la disciplina dei servizi pubblici, inserendo la distinzione tra servizi con rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica e recuperando la possibilità di conferire la titolarità dei servizi con affidamento diretto a società interamente pubbliche o a società miste pubblico-private in cui il socio privato sia stato scelto tramite gara;

il comma 236 dell'articolo 4, contenuto nell'emendamento 27.100 del Governo al presente disegno di legge finanziaria per il 2004, che valorizza l'importanza delle normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici per assicurare concorrenzialità nella gestione dei

servizi a rilevanza economica e richiama l'obbligo di gara per l'affidamento dei lavori connessi alla gestione delle reti;

che le gare bandite sino all'entrata in vigore del comma 236 non potevano prevedere esplicitamente anche l'esecuzione dei lavori, data consuetudinariamente per implicita nella gestione del servizio idrico integrato;

i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 154, in materia di energia elettrica e gas naturale, che trovano esplicita salvaguardia nel testo dell'articolo 14 (legge n. 326 del 2003) ed il decreto legislativo n. 422 del 1997 (e sue successive modificazioni), in materia di trasporto pubblico locale, che disciplinano le suddette attività al fine di inserire assetti concorrenziali per il mercato nella loro gestione;

la mancanza di normative settoriali di liberalizzazione per le altre attività a rilevanza industriale ricomprese nella locuzione « servizi pubblici locali »;

impegna il Governo

a dettagliare tramite provvedimenti o circolari specifiche l'ambito di applicabilità dell'affidamento diretto;

ad introdurre misure di salvaguardia dell'economicità del settore idrico, in attesa di un riordino normativo del settore stesso, che mantengano la possibilità di effettuare i lavori inerenti le reti nelle situazioni pregresse e quelle in corso di affidamento; che valorizzino la capacità di pianificazione e gestione Industriale del servizio nell'ambito dei criteri di selezione tramite procedure ad evidenza pubblica del socio privato; che prevedano che la quota societaria del socio privato non sia inferiore ai 49 per cento;

ad adottare iniziative normative recanti discipline di settore specifiche per la

gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica attualmente privi di un quadro regolamentare di liberalizzazione, orientate al superamento degli assetti monopolistici.

9/4489/**58**. Romano.

La Camera,

premessi che:

il comma 189 dell'articolo 4 della Legge finanziaria prevede per le cooperative di giornalisti editrici e di agenzie di stampa la possibilità di percepire i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalità di trasmissione;

la disposizione citata limita tale possibilità soltanto a quelle cooperative che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane;

tale limitazione discrimina e crea una ingiusta disparità nei confronti delle altre cooperative che pure hanno maturato gli stessi requisiti ma che non possono accedere ai predetti contributi;

si palesa in tal modo una evidente violazione delle norme sulle concorrenze;

impegna il Governo

a prevedere ogni utile iniziativa utile a sanare questa evidente anomalia che oltre a creare una evidente discriminazione pone molte realtà cooperativistiche nella condizione di dovere chiudere la loro attività con prevedibili ricadute occupazionali.

9/4489/**59**. Giuseppe Gianni.

La Camera,

premessi che:

il comma 11-*quater* dell'articolo 26 della legge 24 novembre 2003, n. 326 di « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici » ha esteso agli alloggi di servizio per il personale delle forze armate la disciplina relativa alla alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante operazioni di cartolarizzazione;

il predetto comma fa comunque salve alcune tipologie di alloggi non rientranti tra quelle oggetto della operazione di cartolarizzazione;

impegna il Governo

a prevedere la possibilità che nell'individuazione degli alloggi da consegnare all'agenzia del demanio si possano escludere quelli attualmente occupati dai soggetti di cui al secondo periodo del comma 7, dell'articolo 9 della legge n.537 del 24 dicembre 1993, salvo nel caso in cui l'occupante manifesta la volontà di acquisto.

9/4489/**60**. Mereu.

La Camera,

premessi che:

ad oggi gli italiani espulsi dalla Libia nel 1970 non sono stati ancora completamente indennizzati dei loro beni confiscati dallo Stato libico;

circa 120 imprese italiane che hanno svolto attività in suolo libico o hanno intrattenuto rapporti commerciali con aziende libiche vantano crediti pari a oltre 820 milioni di euro;

sia i rimpatriati dalla Libia sia le aziende italiane hanno diritto ad essere risarcite del proprio capitale maggiorato

di rivalutazione monetaria e di interessi egali;

impegna il Governo

a riconoscere, in attesa che il governo libico dia piena attuazione all'accordo bilaterale Italia-Libia del 28 ottobre 2002 circa il pagamento dei crediti non assicurati vantati dalle imprese italiane nei confronti della Libia, una garanzia sovrana, entro il limite degli importi dovuti, a quegli istituti di credito disponibili ad anticipare alle imprese i crediti da esse vantati, nonché a completare l'indennizzo degli italiani rimpatriati dalla Libia.

9/4489/**61**. D'Agrò.

La Camera,

premesso che:

le accademie e i conservatori di musica, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e per effetto della legge 508 del 1999 sono istituzioni di alta cultura a pari livello con le università;

dal 2002 è stato scorporato dal comparto scuola quello dell'alta formazione artistica e musicale e dalla stessa data il personale delle predette istituzioni, formato da circa 9 mila unità tra docenti e non docenti, attende il rinnovo del contratto;

a causa di questa situazione le istituzioni sono costrette a rifiutare numerose richieste di frequenza che provengono dall'estero, da sempre attratto dal prestigio dell'arte italiana;

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa utile a favorire una rapida chiusura del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'alta formazione artistica e musicale per il biennio 2002-2003, al fine di evitare il collasso del settore artistico italiano, una

perdita della valenza dell'immagine internazionale dell'Italia e l'abdicazione del ruolo storico nel campo artistico, che da sempre ha contraddistinto il nostro Paese.

9/4489/**62**. Emerenzio Barbieri.

La Camera,

premesso che:

il comma 26 dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si presta a qualche incertezza interpretativa;

il successivo comma 27 conferma quanto previsto dall'articolo 32 della legge n. 47 del 1985, che consente di sanare gli abusi a condizione che l'ente preposto alla tutela del vincolo esprima parere favorevole, mentre l'articolo 33 della medesima legge comprende l'elenco degli abusi non condonabili, peraltro aumentati proprio dal comma 27 rispetto alla precedente normativa;

impegna il Governo

a valutare la possibilità al fine di agevolare i comportamenti amministrativi dei comuni evitando possibili assunzioni di atti illegittimi e al fine di garantire tutela, mediante certezza interpretativa, ai cittadini che faranno richiesta di sanatoria, di attivarsi affinché si preveda che per i vincoli di cui all'articolo 32 della legge n. 47 del 1985 sia possibile conseguire la sanatoria se l'ente preposto alla tutela del vincolo esprima parere favorevole e che non sia possibile condonare gli abusi con i vincoli elencati nell'articolo 33 della legge n. 47/85, integrati dal comma 27 dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a meno che le opere non siano

state realizzate prima dell'imposizione del vincolo.

9/4489/**63**. Degennaro.

La Camera,

premesso che

il recente *black-out* energetico ha causato notevoli disagi e costi al settore della distribuzione moderna, paralizzando in molti ambiti territoriali la quasi totalità delle attività economiche;

i danni più rilevanti sono stati registrati nel settore distributivo alimentare a causa dei costi di trasporto, smaltimento ed integrale sostituzione delle merci deteriorate oltre che all'impiego straordinario di personale incaricato di verificare e catalogare tutte le merci;

impegna il Governo

a valutare la possibilità, al fine di agevolare le imprese, soprattutto del settore alimentare, di prevedere la concessione di un credito di imposta conseguente all'acquisto o al rinnovo di generatori di corrente, mettendole al riparo da futuri danni da *black-out* energetico.

9/4489/**64**. Cozzi.

La Camera,

premesso che:

nei controlli fiscali presso le aziende distributive di grandi dimensioni gli scontrini e le memorie fiscali non vengono utilizzati ai fini di verifica, data l'esistenza di una serie di altri strumenti di controllo più efficienti divenendo quindi un puro incremento di costi.

l'eliminazione della fiscalità dello scontrino consentirà un aumento del get-

tito fiscale, una diminuzione dei costi e della complessità amministrativa per le aziende della distribuzione moderna impegnata ad esercitare un costante e forte controllo dei costi per poter mantenere prezzi bassi per i consumatori e quindi avere un ruolo virtuoso nei confronti dell'inflazione;

l'eliminazione della fiscalità dallo scontrino, eliminando la rigidità di gestione delle casse, potrà consentire anche lo sviluppo tecnologico delle stesse;

tale eliminazione oltre ad essere coerente con i programmi di Governo di lungo termine finalizzati alla semplificazione dei processi amministrativi e/o burocratici, risulta inoltre urgente data l'attuale congiuntura economica;

impegna il Governo

a verificare la possibilità di adottare iniziative normative volte a sospendere gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e di cui all'articolo 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anche per i soggetti che, per mancanza dei requisiti soggettivi, non possono aderire al concordato preventivo.

9/4489/**65**. Anna Maria Leone.

La Camera,

premesso che:

la legge 388 del 2000 ha posto rimedio all'eccessiva onerosità e, quindi, all'iniquinà, del sistema sanzionatorio in materia previdenziale, con rilevanti riflessi anche sugli interessi di dilazione;

l'atteso intervento legislativo è risultato, peraltro, carente sul correlato versante della regolarizzazione contributiva

agevolata di periodi pregressi e, quindi, non ha consentito che la riforma del sistema sanzionatorio in materia contributiva potesse considerarsi completa, dal momento che tutte le precedenti occasioni di sanatoria previdenziale hanno registrato condizioni di regolarizzazione di entità tale da non consentire a moltissime aziende, soprattutto piccole e medie, di poterne fruire utilmente ed integralmente;

i ricordati provvedimenti di attenuazione delle esorbitanti sanzioni in materia contributiva sono risultati, inoltre, tardivi rispetto alla discesa del costo del denaro verificatasi nell'ambito dell'Unione Europea e non risultano in linea con i nuovi indirizzi di politica economica e monetaria, che registrano una dinamica di flessione del Tasso ufficiale di riferimento e che vincolano il nostro Paese alle direttive europee in materia;

la legge 289 del 2002, invero, ha previsto varie forme di regolarizzazione agevolata di posizioni debitorie contributive, ma tutte strettamente collegate al condono fiscale; in ogni caso, l'impianto normativo appare non idoneo a risolvere il grave problema del recupero degli ingenti crediti contributivi degli Enti previdenziali;

si rende, pertanto, necessaria un'iniziativa legislativa che ragionevolmente consenta a tutti i soggetti in precedenza esclusi dalla sanatoria previdenziale, per effetto della lamentata sproporzione degli interessi di regolarizzazione rispetto alla media di quelli bancari, di potersene finalmente avvalere, ampliando in tal modo sensibilmente la platea di soggetti ammessi a regolarizzare la propria posizione contributiva, sia nella loro veste di datori di lavoro che di lavoratori autonomi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un'iniziativa normativa volta alla sanatoria contributiva che, porrebbe finalmente rimedio alle precedenti situazioni di regolarizzazione, caratterizzate da una eccessiva one-

rosità delle somme accessorie dovute e consentirebbe di azzerare la partita dei residui attivi, considerato anche che i problemi collegati all'aggiornamento degli archivi contributivi dell'INPS, e in particolare di quelli dei lavoratori autonomi, nonostante gli encomiabili sforzi dell'istituto, ad oggi non sono stati ancora del tutto risolti.

9/4489/66. Giuseppe Drago.

La Camera,

premesso che:

l'autonomia del disabile è protetta e garantita dallo Stato con eguali prestazioni;

l'Organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto come egualmente gravissime la cecità e la sordità profonda;

risulterebbe una sensibile difformità di prestazioni corrisposte dallo Stato tra le diverse menomazioni fisiche, in particolare, tra gli emolumenti corrisposti ai ciechi e ai sordi esisterebbe una differenza del 75 per cento circa;

impegna il Governo

a adottare, in tempi rapidi, un'iniziativa normativa che disponga una equiparazione della indennità di comunicazione dei sordi con quella di accompagnamento dei ciechi civili al fine di garantire il presupposto giuridico dell'autonomia dei disabili affetti da tale grave menomazione.

9/4489/67. Volontè.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che sia consentito alle università istituite dal 1997 in poi di

poter derogare al divieto di assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di docenti e ricercatori universitari e di personale tecnico ed amministrativo, sia a seguito di nuove procedure concorsuali che di procedure concorsuali già espletate o in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite delle disponibilità del fondo appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché delle disponibilità di bilancio degli stessi Atenei di nuova istituzione.

9/4489/**68**. Mazzoni.

La Camera,

premesso che l'articolo 4, comma 153, del disegno di legge finanziaria 2004;

la produzione televisiva rappresenta un rilevante contributo per la cultura del nostro Paese;

impegna il Governo

a considerare fra i complessi immobiliari la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali anche gli immobili adibiti alla produzione della Rai di Roma e di Milano e ad adoperarsi per il loro potenziamento.

9/4489/**69**. Maninetti.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998, adottato in attuazione della riforma della pubblica amministrazione (Legge n. 59 del 1997, articolo 11 comma 1, lettera *d*) al fine di riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca

scientifica e tecnologica, nonché gli organismi operanti nel settore stesso, detta precise disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

secondo tali norme nel dicembre 2002 il Ministro dell'istruzione università e ricerca, sulla base delle degli indirizzi e delle priorità strategiche espressi dal Governo nel Documento di programmazione economica e finanziaria delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni e dal Parlamento, ha predisposto lo schema delle Linee Guida per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica successivamente approvate dal CIPE;

le linee guida citate indicano tra le finalità strategiche l'esigenza di rifocalizzare la missione e le funzioni dei Grandi Enti di Ricerca al fine di aggregare persone e gruppi di ricerca pubblici e privati intorno a programmi di grande rilevanza strategica rafforzando i rapporti e le relazioni tra Enti di ricerca, Università e imprese. Il documento evidenzia, inoltre, l'esigenza di concentrare gli sforzi su obiettivi di medio-lungo periodo e di dimensione e complessità tali da richiedere una forte concentrazione di risorse;

in attuazione di tali indirizzi ed utilizzando le deleghe legislative conferite dal Parlamento, il Governo ha avviato un complesso processo di riordino degli Enti di ricerca e dell'Università;

l'articolo 4 del Decreto legge n.269 del 30 settembre 2003, convertito dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003, istituisce la fondazione denominata Istituto italiano di Tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del

Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale;

per la realizzazione dell'Istituto è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. La Cassa depositi e prestiti è stata, altresì, autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro;

la creazione ex novo del costituendo istituto mira ad un rafforzamento delle azioni intraprese dal Governo nel settore della ricerca e dell'innovazione ed il raggiungimento di tali obiettivi enunciati dal comma 1 dell'articolo 4 sono strettamente connessi al coordinamento delle attività dell'istituendo IIT con le attività degli Enti pubblici di ricerca e delle Università in una posizione non concorrenziale ma sinergica. Infatti occorre assicurare che le rilevanti risorse economiche investite nell'Istituto possano contribuire, nel quadro delle linee politiche del Governo, a promuovere e valorizzare le strutture scientifiche esistenti in Italia;

L'attuale formulazione dell'articolo non precisa i settori, le modalità di intervento e la missione dell'IIT se non per linee generali; tuttavia tali elementi dovranno essere precisati negli atti esecutivi che, a loro volta, dovranno rendere coerente l'azione dell'Istituto con gli strumenti legislativi vigenti, così da assicurare — coerenza con le recenti riforme — un coordinamento nazionale delle politiche nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

in quest'ottica è opportuno assicurare che l'IIT non operi in contrasto con gli indirizzi normativi seguiti fino ad oggi, né la creazione di questa nuova Fondazione provochi una duplicazione di strutture di ricerca e, conseguentemente, una dispersione di pubbliche risorse;

impegna il Governo

a procedere, adottando gli opportuni atti esecutivi, ad assicurare che la Fondazione, denominata Istituto italiano di Tecnologia (IIT), operi nell'ambito delle competenze del Ministro dell'istruzione università e ricerca nella programmazione, nel finanziamento e nella valutazione di grandi progetti in settori strategici per l'innovazione, valorizzando la rete scientifica degli enti pubblici di ricerca, delle università e delle imprese, ed utilizzando, per la realizzazione dei propri fini, le strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed altri idonei enti pubblici di ricerca.

9/4489/70. Peretti.

La Camera,

premessi che:

la legge 14 agosto 1991, n.281, recante « legge quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo » prevede l'istituzione dell'anagrafe canina, ai fini di censimento e dell'individuazione del proprietario dell'animale smarrito o abbandonato; L'accordo stipulato dalla Conferenza Stato regioni del 6 febbraio 2003 in materia di benessere degli animali, e recepito con il DPCM del 28 febbraio 2003, prevede tra l'altro, l'impegno concreto da parte delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella lotta al fenomeno del randagismo;

tra le misure previste dal suddetto Accordo, rientrano: l'introduzione del *microchips* come unico sistema di identificazione dei cani a partire dal 2005; la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale; l'attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il ministero della salute, in collegamento con le singole anagrafi territoriali; Le regioni che hanno disciplinato con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina prevista dalla legge 281, lo hanno

fatto spesso con modalità differenti. In alcune regioni l'anagrafe canina è istituita presso i comuni, in altre presso le ASL;

inoltre l'archiviazione dei numeri di tatuaggio viene fatta con criteri differenti a seconda delle ASL: alcune utilizzano sistemi informatici, altre utilizzano un sistema manuale su supporto cartaceo;

ognuno di questi archivi locali è comunque legato non solo da quelli delle altre regioni, ma anche da quelli della stessa regione. Inoltre, poiché ogni ASL è indipendente dal punto di vista organizzativo e amministrativo alcuni archivi, nell'ambito della stessa regione, sono tenuti su materiale cartaceo, altri sono informatizzati e con programmi software diversi.

in pratica, in caso di sconfinamento dalla regione del cane vagante, risulta spesso difficile risalire al luogo di residenza dell'animale e quindi al proprietario stesso;

è indispensabile quindi la piena attuazione dell'anagrafe canina, attraverso la sua informatizzazione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il collegamento di tutte le anagrafi locali al fine di risalire in tempi rapidissimi al proprietario dell'animale;

impegna il Governo

in applicazione dell'accordo della Conferenza Stato regioni del 6 febbraio 2003, come recepito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, ad attivarsi affinché si preveda che le risorse assegnate annualmente alla legge 14 agosto 1991, n. 281 vengano finalizzate, per una quota percentuale, alla creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, istituita presso il Ministero della salute e in collegamento con le singole anagrafi territoriali.

9/4489/71. Zanella.

La Camera,

premessi che:

il traffico stradale è responsabile del 62 per cento delle emissioni di ossido di carbonio, del 50 per cento di quelle di monossido di azoto, del 33 per cento di quelle di idrocarburi e del 17 per cento di quelle di anidride carbonica nei paesi dell'Unione europea; il 20 per cento dei cittadini europei deve sopportare livelli di rumorosità inaccettabili dovuti al traffico stradale;

in Italia la mobilità su mezzi privati è raddoppiata in generale ed è aumentata di quattro volte nelle aree urbane; la mobilità su mezzi individuali, in assoluta prevalenza in auto, misurata in passeggeri/km è arrivata a concentrare il 94 per cento degli spostamenti (rispetto all'88,3 per cento del 1970);

in Italia oltre il 70 per cento degli incidenti stradali avvengono in area urbana ed i decessi da incidenti stradali in area urbana sono circa 3000 ogni anno (8,2 al giorno) mentre il numero dei feriti aumenta a oltre 150mila all'anno (410 al giorno); il CIPE valuta il danno economico da congestione da traffico nelle tredici maggiori aree urbane del Paese in 6 miliardi euro annui;

la mobilità nelle aree urbane costituisce una priorità politica ed economica: è necessario riequilibrare il trasporto a favore di sistemi integrati di trasporto collettivo e favorire gli spostamenti in bicicletta ed a piedi attraverso azioni integrate di politica urbanistica, sociale ed infrastrutturale;

il trasporto motorizzato privato è evidentemente inadeguato alla conformazione delle città e alle esigenze di chi si sposta e il suo incremento non fa che aggravare una situazione ormai al limite del collasso;

gli spostamenti in bicicletta sono molto diffusi negli altri paesi europei e costituiscono una quota percentuale significativa della mobilità urbana, con indubbi

vantaggi sia per quanto riguarda la congestione nelle aree urbane sia sul piano dell'inquinamento atmosferico e acustico;

L'Italia, nonostante le condizioni climatiche favorevoli, è in forte ritardo rispetto alle altre nazioni europee a causa, oltre che di un diverso approccio « culturale », di una strutturale carenza di percorsi ciclabili che permettano di spostarsi con la bicicletta in condizioni di sicurezza;

L'approvazione della legge 19 ottobre 1998, n. 366, ha consentito un importante adeguamento normativo ed è stata accolta con entusiasmo da comuni ed enti locali, che hanno presentato centinaia di progetti per la realizzazione di piste ed itinerari ciclabili;

L'ultima manovra finanziaria che ha stanziato risorse dignitose a favore della legge 366 del 1998 è quella relativa al 2001, mentre negli ultimi tre esercizi finanziari non sono state stanziato ulteriori risorse, facendo sì che la dotazione della legge 366 del 1998 risulti del tutto inadeguata sia rispetto agli obiettivi di adeguamento agli standard europei, sia rispetto alle numerose proposte di intervento elaborate in ambito locale;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché sia aumentata l'insufficiente dotazione finanziaria della legge sulla mobilità ciclistica, in funzione delle reali esigenze infrastrutturali in tema di mobilità alternativa;

a verificare lo stato di attuazione della legge 366 del 1998, attraverso l'elaborazione di un accurato studio che contenga la quantificazione delle risorse stanziato, la loro assegnazione e l'effettivo trasferimento alle singole regioni, il numero e lo sviluppo lineare dei progetti presentati, il numero e lo sviluppo lineare dei progetti ammessi a finanziamento, nonché il relativo stato di realizzazione.

9/4489/72. Lion.

La Camera,

premesso che:

nell'ultimo decennio, partendo dalla legge 233 del 1990, la previdenza in agricoltura ha subito modifiche con svariati interventi legislativi tesi a recuperare risorse finanziarie, introducendo, però, un insopportabile fardello di adempimenti burocratici;

l'inasprimento delle norme e l'aumento della pressione contributiva di fatto hanno prodotto la costante diminuzione del numero delle aziende agricole e l'aumento dell'esposizione debitoria delle stesse verso l'INPS;

valutati i settori produttivi non sono omogenei nell'impiego di giornate lavorative e che quelli maggiormente esposti rischiano un oggettivo collassamento anche a seguito della conclusa operatività dei benefici del riallineamento e della fiscalizzazione del 40 per cento degli oneri sociali;

negli ultimi cinque anni il costo dei contributi è raddoppiato e che nel 2004 può passare dagli attuali 13,26 euro a 21.

impegna il Governo

ad adottare iniziative anche normative volte ad individuare criteri e modalità per determinare le aliquote contributive dei lavoratori agricoli che tengano conto della media europea e che per le regioni dell'obiettivo 1 le stesse siano determinate in una misura non superiore al 50 per cento.

9/4489/73. Rossiello.

La Camera,

considerato che:

le nostre città sono segnate da congestione e inquinamento derivanti dal traffico caotico e pericoloso;